

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2021, n. 21

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 157/2021.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 157/2021

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008);

Vista la sentenza della Corte di appello di Firenze 26 gennaio 2021, n. 157;

Considerato quanto segue:

1. Con sentenza 157/2021 la Corte di appello di Firenze ha accolto il ricorso promosso dalla signora Marilisa Davoli, contro la sentenza 21 marzo 2013, n. 977, con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno per l'adozione di un provvedimento ritenuto illegittimo di revoca di una borsa di studio da parte della Regione Toscana;

2. La signora Marilisa Davoli ha opposto ricorso

contro il provvedimento di revoca di una borsa di studio ottenuta nel luglio del 2003 in seguito ad un concorso bandito dalla Regione Toscana il 22 aprile 2003 per il conferimento di una borsa di studio annuale, eventualmente rinnovabile, riservata a laureati in Architettura, finalizzata allo svolgimento di attività di studio e ricerca afferenti la "Valutazione della vulnerabilità degli edifici in cemento armato e muratura in zona sismica", da usufruire presso il Dipartimento politiche territoriali e ambientali - Area servizio sismico regionale, per un importo di euro 12.910,00 annui lordi, oltre euro 1.549,00 per rimborsi spese;

3. In data 9 dicembre 2003, le veniva comunicata, con nota del dirigente responsabile del Servizio sismico regionale: "...la decadenza, a far data dal 13 dicembre p.v., dalla borsa di studio", provvedimento a cui la signora Davoli si oppose in vari gradi di giudizio, ottenendo ragione in Corte di appello con la sentenza sopra richiamata;

4. La Regione, a seguito della sentenza della Corte di appello 157/2021 notificata con formula esecutiva in data 16 marzo 2021, deve procedere alla corresponsione alla signora Davoli della somma di euro 15.304,45 quale risarcimento del danno subito;

5. È necessario, pertanto, in conformità a quanto prevede l'articolo 73 del d.lgs.118/2011, predisporre un'apposita legge regionale per il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio;

6. In data 16 marzo 2021, la sentenza 157/2021 è stata notificata con formula esecutiva e da tale data decorre il termine di centoventi giorni, con scadenza quindi il 14 luglio 2021, per completare il procedimento di esecuzione della sentenza stessa da parte della Regione, senza che quest'ultima sia esposta ad azioni esecutive da parte del creditore;

7. Al fine di consentirne l'immediata applicazione è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Firenze 157/2021

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Toscana per il valore complessivo di euro 15.304,45 derivante dalla sentenza della Corte di appello di Firenze 26 gennaio, n. 157.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo pari ad euro 15.304,45, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo: Anno 2021

- in diminuzione, Missione di spesa 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.304,45;

- in aumento, Missione di spesa 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.304,45.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 giugno 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.06.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 maggio 2021, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 maggio 2021, n. 45

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Monia Monni

Assegnata alla 1ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 16 giugno 2021

Approvata in data 22 giugno 2021
Divenuta legge regionale 20/2021 (atti del Consiglio)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
18 giugno 2021, n. 102

L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 29/2013 - O.C.D. 8/2016 - O.C.D. 2/2017 - 2012EGR0244 - “Adeguamento idraulico del Magione-Radicata e del Patrignone, I° stralcio funzionale” - CUP J35C13000830003 – Liquidazione fondo incentivante a Regione Toscana.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli